

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 02/07/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 23.1.2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Formula all'Arbitro la seguente domanda: «è dunque legittima la richiesta [del ricorrente] relativa al rimborso dei suddetti costi non maturati a seguito di estinzione anticipata del prestito, pari alla somma di € 1.368,00 attribuibili senza giustificazione causale alla società finanziaria. Si richiede, pertanto, che il Collegio decida affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione unitamente delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto; il tutto oltre al rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute pari e € 250,00».

In sede di controdeduzioni, parte resistente eccepisce che il finanziamento *de quo*, decorrente da febbraio 2019, veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 di un piano di ammortamento di n. 120 mesi, ossia quando residuavano n. 71 rate e non n. 75, come erroneamente assunto da controparte; che ha operato e gestito i rapporti

contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata dei rapporti, in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia; che, come emerge dal § 3 "Costi del credito", così come al successivo § 3.1 "Costi connessi" di cui alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, gli oneri oggetto di richiesta venivano pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito. Aggiunge in particolare che gli "Oneri di distribuzione" percepiti dall'agente hanno natura *up front* e quindi non sono rimborsabili; che anche le spese d'istruttoria sono di natura *up front* poiché fanno riferimento ad una mera e formale attività di valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e di pre-analisi, volta ad accertare essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e, quindi, la fattibilità dell'operazione di finanziamento. In conclusione chiede che il Collegio voglia «respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni sopra rassegnate».

In sede di repliche, parte ricorrente reitera sostanzialmente le medesime argomentazioni esposte nell'atto introduttivo.

DIRITTO

La questione della rimborsabilità di quota delle commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito, si è snodata nel tempo attraverso successivi aggiornamenti dei quali è necessario dare brevemente conto.

1. A seguito delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia a corredo della norma primaria, emanate negli "indirizzi" rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2018, il Collegio (e la prevalente giurisprudenza togata) aveva affermato (fino al dicembre 2019) che l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ovvero di riduzione del costo totale del credito) dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito - costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, alcuna rimborsabilità andava prevista per le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata fosse individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.
2. In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11.9.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale «l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Prendendo atto di ciò, il Collegio di coordinamento, nella decisione del 17.12.2019, n. 26525, aveva rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui, «a seguito della sentenza

11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

3. Con l'art. 11-*octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73, (c.d. Decreto sostegni-*bis*), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021. Il comma 1 dell'art. 125-*sexies* TUB è stato modificato recependo la decisione Lexitor, aggiungendo una disposizione intertemporale secondo la quale questo novellato articolo andava applicato per i contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, mantenendosi invece, per i contratti precedenti (e le rispettive estinzioni anticipate), la norma previgente. Detto regime intertemporale è stato molto dibattuto, avendo taluna giurisprudenza ritenuto che esso fosse contrario al diritto comunitario in quanto impediva ai consumatori di giovare della disciplina loro più favorevole in ragione del momento in cui era stato stipulato il contratto. Su questo contrasto di opinioni ha preso partito, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, il Collegio di coordinamento che ha fissato il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».
4. Su questa disposizione intertemporale, con ordinanza del 2.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo detto articolo nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*. Anche quindi per questi contratti occorre tener conto dell'interpretazione proposta con la sentenza Lexitor.
5. Alla luce di questi passaggi, costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la menzionata decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi, confermando così che:
 - per i costi *recurring*, si usa il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
 - per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, si usa metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

6. Nel 2023 il legislatore ha deciso di tornare ancora sulla norma intertemporale di cui si è detto, modificando due volte il comma 2 dell'art. 11-*octies* d.l. n. 73/2021 (conv. con legge n. 106/2021); la seconda modifica ha sostituito la prima e pertanto il predetto comma 2 risulta così formulato dall'art. 27 d.l. n. 104/2023 (conv. con legge n. 136/2023): «L'art. 125-sexies t.u.b., come sostituito dal comma 1, lett. c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a restituzione le imposte». Ad una prima lettura, non si riscontrano elementi che marchino una evidente e significativa differenza fra questa versione e quella vigente all'epoca in cui i Collegi hanno formato l'orientamento fin qui esposto e non si ritiene perciò - d'intesa con gli altri Collegi territoriali - che tale orientamento debba per ora essere modificato.

Restano altresì fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

7. La controversia in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di quota dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi «dovuti per la vita residua del contratto». Il contratto risulta estinto nel mese di febbraio 2023, ma le parti non concordano sulle rate residue: 45 per il ricorrente e 49 per l'intermediario. Sebbene il ricorrente non deduca nulla al riguardo e la quietanza liberatoria si limiti ad attestare l'estinzione al febbraio 2023, deve affermarsi che le rate scadute all'atto del rimborso siano 49 su 120 e ciò a ragione delle risultanze del piano di ammortamento.

Quanto alle voci richieste, si precisa che, nonostante l'istanza di retrocessione, in contratto non risultano tra i costi del credito posti a carico del ricorrente i premi assicurativi; non è ammissibile la richiesta di refusione delle spese legali, attesa la serialità della questione trattata e le disposizioni che regolano l'utilizzo dei Collegi.

Si riporta di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	3,15%					
Denominazione	% rapportata al TAN		36,68%					
spese di istruttoria				500,00 €	Up front	183,41 €		183,41 €
oneri di distribuzione				1.620,00 €	Up front	594,25 €		594,25 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								777,66 €

da cui emerge che occorre riconoscere al ricorrente il diritto a vedersi restituire l'importo (arrotondato secondo la disciplina ABF) di € 778,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto tutti gli importi sono stati dallo stesso calcolati con il criterio del *pro rata temporis* e con un diverso numero di rate scadute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 778,00 (settecentosettantotto/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI